

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### Mandati e consulenze italiani per aziende di soccorso sanitario pre-ospedaliero ticinesi?

Partendo dal bando di concorso pubblicato su questo link: <http://www.proworksrl.com/it/job-opportunities.html>, abbiamo potuto apprendere che la ditta Prowork srl con uffici a Milano, a Torino e un semplice numero di telefono di contatto svizzero, <http://www.proworksrl.com/it/contatti.html>, sia alla ricerca per una non specificata “giovane azienda di servizi di **Soccorso sanitario pre-ospedaliero**”, di “un **vice-capo servizio** (VCS) da affiancare al Responsabile Operativo (CS), in qualità di quadro aziendale intermedio”.

Il bando di concorso è il seguente:

#### **Job Opportunities**

Giovane azienda di servizi di **Soccorso sanitario pre-ospedaliero**, ricerca, per la sua sede in **Svizzera** 1 **vice – capo servizio** (VCS) da affiancare al Responsabile Operativo (CS), in qualità di quadro aziendale intermedio.

Al candidato sono richieste competenze quali:

- capacità organizzative e comunicative
- orientamento al risultato
- risoluzione di problemi operativi
- controllo ed esecuzione

Si offre l'opportunità di inserimento in un ambiente flessibile, giovane, dinamico, in pieno sviluppo verso l'eccellenza, entro il quale, il candidato prescelto, potrà divenire protagonista della propria mobilità orizzontale e verticale.

Il range di retribuzione previsto e l'inquadramento per la posizione, fa riferimento ai livelli da 14 a 16 delle classi di stipendio EOC – Ente Ospedaliero Cantonale.

Costituiranno titoli preferenziali derogabili:

- conoscenza approfondita del sistema di soccorso pre-ospedaliero cantonale e svizzero anche sulla base di diplomi e certificazioni federali pertinenti di recente acquisizione
- disponibilità ad abitare nel comprensorio d'intervento
- lingua madre italiana e conoscenza del tedesco

Gli interessati sono pregati di inviare la loro candidatura e relativo CV via mail a: [info@proworksrl.com](mailto:info@proworksrl.com) oppure via fax al numero : +390237645754

Evidentemente, trattandosi di giovane azienda di servizi con sede in Svizzera e riferendosi ai livelli delle classi di stipendio EOC, non é difficile concludere trattarsi di un'impresa ticinese. Da informazioni assunte sembrerebbe che la stessa sia la Tre Valli Soccorso di Biasca, uno dei cinque servizi ambulanza operanti in Ticino. Tale assunzione é suffragata dal fatto che lo stesso bando ha fatto una fugace apparizione sul sito della Federazione cantonale ticinese servizi ambulanze.

Nella sua risposta all'interrogazione n. 201.10 di Sergio Savoia e cof. del 20 settembre 2010 possiamo apprendere che l'articolo 4 della Legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (Legge autoambulanze) del 26 giugno 2001 attribuisce la competenza di garantire un servizio di soccorso sanitario con prestazioni di qualità rispondenti ai bisogni della popolazione, ai Comuni appartenenti a un comprensorio.

Lo stesso articolo dà la facoltà ai Comuni di svolgere il servizio direttamente o di attribuirlo ad altri enti pubblici o privati. In quest'ultimo caso, si prevede la stipulazione di un'apposita convenzione tra tutti Comuni del comprensorio e l'ente che assicura il servizio. I contenuti minimi della convenzione sono definiti nell'articolo 10 della Legge autoambulanze e si riferiscono al soccorso e al trasporto sanitario, l'attività oggetto della Legge. L'ente che assicura il servizio può svolgere in piena autonomia altre attività non definite da questa Legge. Dal canto loro i Comuni, in quanto entità autonome, possono richiedere all'ente prestazioni supplementari e codificarle nella convenzione.

Il finanziamento è disciplinato dall'articolo 7 del Regolamento di applicazione della Legge autoambulanze del 3 dicembre 2002. In particolare, il pro-capite cantonale è determinato partendo dai costi riconosciuti. Si tratta di importi calcolatori, basati su parametri tecnici e non legati ai costi effettivi. Dai costi considerati ai fini del sussidio cantonale sono dedotti i soli ricavi da interventi, in quanto i ricavi delle attività collaterali rimangono di pertinenza dell'ente che eroga il servizio.

Alla luce dell'interesse cantonale, testimoniato anche dall'art. 4 del citato regolamento che attribuisce al Dipartimento la competenza di stabilire e aggiornare periodicamente i criteri organizzativi e di qualità dei servizi di soccorso sanitario mediante apposite direttive, rivolgiamo i seguenti quesiti:

1. La Prowork srl ha ricevuto un mandato di ricerca e selezione del personale da parte della Tre Valli Soccorso? Se sì, per quali motivi si è scelta questa società e a quanto corrisponde finanziariamente questo incarico?
2. La Prowork srl collabora anche in altri ambiti con la Tre Valli Soccorso? Se sì, in quali settori e perché si è scelta questa società? A quanto ammonta la retribuzione per i servizi offerti?
3. Alla luce del fatto che la Prowork srl è un'azienda con uffici a Milano e a Torino, e non sembrerebbe iscritta a registro di commercio in Ticino segnalando come contatto un solo numero di telefono cellulare, è legittimo chiedersi come mai non si è fatto capo a una azienda ticinese attiva nel campo delle risorse umane?
4. Il bando di concorso definisce come "derogabili" requisiti quali la conoscenza approfondita del sistema di soccorso pre-ospedaliero cantonale e svizzero anche sulla base di diplomi e certificazioni federali pertinenti di recente acquisizione, la disponibilità ad abitare nel comprensorio d'intervento, la lingua madre italiana e la conoscenza del tedesco. Il Consiglio di Stato non ritiene che questi presupposti siano di primaria importanza e non debbano rappresentare delle condizioni derogabili?
5. Durante l'ultimo anno la Prowork srl ha organizzato dei corsi di formazione per la Tre Valli Soccorso? Se sì, quanti e quali e, se del caso, fino a quando è prevista questa collaborazione? Se fossero stati effettuati di che natura è il contenuto, non era possibile far capo a servizi di consulenza ticinesi e sono forse stati sottoposti ai dipendenti dei formulari che prevedevano l'accettazione dell'utilizzo dei dati personali secondo la legislazione italiana (Legge sulla privacy)?

Per il gruppo UDC

Marco Chiesa

Del Don - Filippini - Mellini - Pinoja